



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

Città Metropolitana di Messina

P. IVA: 00342960838 – www.comune.naso.me.it – pec: comunenaso@pec.it

☎ 0941/961060 - 📠 0941/961041



N. 7 del 17.01.2025

COPIA Delibera di Giunta Municipale

OGGETTO:	AUTORIZZAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE PER LA NOMINA DI UN LEGALE PER LA DIFESA DEL COMUNE NEL RICORSO DI APPELLO AL CGA PER LA REGIONE SICILIANA PROMOSSO DALLA SOCIETÀ ECO S.R.L. CONTRO IL COMUNE DI NASO PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA DELLA SENTENZA N.1842/2024 REG. PROV. COLL. DEL 09/05/2024 DEL TAR DI CATANIA IN SENO AL PROCEDIMENTO N.2341/2023 REG. RIC., RELATIVO AL RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI DAL DINIEGO DELLA C.E. RICHIESTA DALLA DITTA RICORRENTE PER LA COSTRUZIONE DI UN CAPANNONE INDUSTRIALE PER LA REALIZZAZIONE DI PASTIGLIE PER
----------	---

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciassette del mese di gennaio alle ore 12.10, nella sala del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta Municipale si è riunita nelle seguenti persone nella modalità:

in presenza; via web; in modalità mista;

n.	Cognome e Nome	Carica	Presenti/Assenti
1	NANI' Gaetano	SINDACO	Presente da remoto
2	LETIZIA DANIELE	VICE SINDACO	Assente
3	LETIZIA Antonino	ASSESSORE	Presente
4	FERRAROTTO Rosina	ASSESSORE	Presente da remoto
5	RIFICI Sara	ASSESSORE	Assente

Con la partecipazione del Segretario Dott.ssa Carmela Calì.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via Mazzini,1 - 98074 NASO (ME) - ☎ +39 0941 1946000
P. IVA 00342960838 - Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) comunenaso@pec.it

Proposta di Deliberazione Giunta Comunale

n. 9 del 14.01.2025

Proponente: **Il Sindaco**

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE PER LA NOMINA DI UN LEGALE PER LA DIFESA DEL COMUNE NEL RICORSO DI APPELLO AL CGA PER LA REGIONE SICILIANA PROMOSSO DALLA SOCIETÀ ECO S.R.L. CONTRO IL COMUNE DI NASO PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA DELLA SENTENZA N.1842/2024 REG. PROV. COLL. DEL 09/05/2024 DEL TAR DI CATANIA IN SENO AL PROCEDIMENTO N.2341/2023 REG. RIC., RELATIVO AL RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI DAL DINIEGO DELLA C.E. RICHIESTA DALLA DITTA RICORRENTE PER LA COSTRUZIONE DI UN CAPANNONE INDUSTRIALE PER LA REALIZZAZIONE DI PASTIGLIE PER

PREMESSO CHE:

- La Eco S.r.l., con istanza del 19 febbraio 2003 (protocollata nella stessa data con n. 2153), chiedeva, ai sensi dell'art. 30 L. Reg. n. 2 del 2002, al Comune di Naso il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di un impianto destinato alla produzione di pastiglie per freni a disco su un terreno destinato a verde agricolo, censito nel N.C.T. del Comune di Naso, foglio n. 7 partt. n. 375 e 377, in quanto ammessa alle agevolazioni finanziarie di cui alla L. n. 488 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, giusta D.M. del 12 febbraio 2002, n. 112828;
- Il Comune, con nota del 17 maggio 2004, respingeva la richiesta di C.E. rappresentando che nella seduta del 13 maggio 2004, con verbale n. 6, la Commissione edilizia comunale *esprimeva parere contrario*;
- la ECO s.r.l. presentava ricorso n. 3247/2004 R.G. dinanzi a al TAR per la Sicilia, con istanza cautelare, che veniva respinta con ordinanza del 10 giugno 2004, n. 936, così motivata: *“Rilevato che il ricorso non si presenta, allo stato, provvisto di sufficiente “fumus””*;
- la ECO s.r.l. proponeva appello al C.G.A.R.S., il quale, con ordinanza n. 673 del 29 luglio 2004, così si pronunciava: *“accoglie e per l'effetto sospende l'efficacia del provvedimento impugnato con salvezza degli ulteriori provvedimenti da adottare da parte del Comune di Naso entro 30 gg. dalla comunicazione della presente ordinanza con riferimento al motivo proposto dall'appellante in prime cure e reiterato in questa sede ed alla domanda di concessione edilizia”*
- La Commissione edilizia del Comune di Naso nella seduta del 14 settembre 2004, con verbale n. 13, esprimeva nuovamente *“parere contrario in quanto: “il progetto per la realizzazione di un capannone industriale destinato alla produzione di pastiglie per freni a disco, ricade nella zona E (verde agricolo del vigente programma di Fabbricazione). Nella fattispecie, la deroga*

prevista dall'art. 35 della L.R. 07-08-1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni non trova applicazione in quanto nel P.d.F. del Comune di Naso, in vigore dal 1979, è individuata e destinata una zona proprio per insediamenti artigianali e/o industriali ed inoltre nelle porzioni dell'area interessata dall'intervento proposto, non insistono precedenti insediamenti industriali”;

- Avverso tale provvedimento La ECO S.r.l. proponeva, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, un primo ricorso per motivi aggiunti, e chiedeva, nelle more del giudizio, un provvedimento cautelare;
- Il T.A.R., con ordinanza n. 2134 del 22 dicembre 2004, accoglieva l'istanza cautelare con la seguente motivazione: *“Accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe e per l'effetto dispone che il Comune (parola illeggibile) si pronunzi alla luce dell'orientamento di cui alla ord. n. 673/04 del C.G.A. che ha accolto l'appello avverso l'ord. n. 936/04 di questo T.A.R.”;*
- Avverso tale ordinanza (n. 2134 del 22 dicembre 2004) il Comune di Naso proponeva appello al C.G.A.R.S., che veniva respinto con ordinanza del 28 febbraio 2005, n. 171, così motivata: *“Ritenuto che l'ordinanza appellata, ad un primo esame, appare coerente con le statuizioni rese da questo Consiglio con ordinanza n. 673/04; Ritenuta, per contro, non condivisibile l'interpretazione data dal Comune appellante al combinato disposto degli artt. 89. 6° comma L.R. 6/2001, come sostituito dall'art. 30, comma 1, L.R. 2/2002 e successive modificazioni, e 35 L.R. n. 30/1997, alla luce del tenore letterale della norma anzi detta, in rapporto alla genesi storica delle stesse e alla ratio ad esse sottese”;*
- Con provvedimento del 25 marzo 2005, prot. n. 3425, il Comune di Naso, rigettava nuovamente l'istanza di concessione edilizia presentata dalla ECO S.r.l.;
- Per l'annullamento di tale provvedimento la Eco S.r.l. proponeva, innanzi TAR per la Sicilia, sez. Catania, un secondo ricorso per motivi aggiunti, con istanza cautelare, che veniva respinta con ordinanza n. 1029 del 30 giugno 2005, motivata esclusivamente in relazione all'asserita applicabilità al caso in esame del citato art. 22 L. reg. n. 71 del 1978;
- Per la riforma di tale ordinanza e per l'ottenimento della richiesta misura cautelare, la Eco s.r.l. proponeva appello al C.G.A.R.S. che veniva accolto con ordinanza n. 807/2005 del 23 settembre 2005;
- Con nota prot. n. 13147 in data 3 novembre 2005, il Comune di Naso, prestando espressamente esecuzione all'Ordinanza del CGARS n. 807/05, comunicava i motivi asseritamente ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 11 bis della L.r. Sic. N. 10/91, invitando la Eco s.r.l. a controdedurre nei successivi 10 giorni con l'avvertimento che, in mancanza, avrebbe adottato il provvedimento finale con la motivazione preannunciata;
- Con nota in data 14 novembre 2005, la Eco s.r.l. contestava le motivazioni poste dal Comune di Naso a sostegno del preavviso di rigetto, ritenendo l'insussistenza delle ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza di C.E.;
- Decorsi oltre novanta giorni dal deposito delle anzidette deduzioni ex art. 11 bis L.r. 10/91, la Eco s.r.l. incoava ricorso ex art. 21 bis L. n. 10347/1971, iscritto al n. 692/2006 R.G.;
- Nelle more della decisione del predetto ricorso, con nota prot. n. 4482 in data 5 aprile 2006, notificata in data 7 aprile 2006, il Comune di Naso, rigettava nuovamente la richiesta C.E.;
- Con la sentenza n. 1447/2008, il TAR di Catania così si pronunciava:
 - 1) dichiarava l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo e del primo e secondo ricorso per motivi aggiunti;
 - 2) accoglieva in parte il terzo ricorso per motivi aggiunti, con annullamento del provvedimento ivi impugnato *«facendo espressamente salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Autorità Amministrativa»;*
 - 3) respingeva la domanda di risarcimento danni ancorché mai formulata da Eco s.r.l.;
- Con ricorso in appello, iscritto al n. 1192/2008 R.G. del C.G.A.R.S., il Comune di Naso impugnava l'anzidetta sentenza n. 1447/2008 e ne chiedeva l'annullamento e/o la riforma;

- La Eco s.r.l. interponeva appello incidentale autonomo per l'annullamento della precitata sentenza di Codesto Ecc.mo TAR, deducendone l'erroneità sotto il profilo della extrapetizione in quanto si era pronunciato negativamente su una domanda risarcitoria mai incoata dalla stessa e, comunque, chiedeva il rigetto dell'appello principale;
- Con sentenza n. 1046/2009 del 01.04.2009, depositata il 10.11.2009, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana adito, definitivamente pronunciandosi, così provvedeva: "respinge l'appello principale del comune di Naso e accoglie, in parte, l'appello incidentale della società Eco s.r.l., compensando le spese".
- La ECO s.r.l., a seguito della sentenza del C.G.A. Sicilia del 10/11/2009, con ricorso al TAR di Catania dell'8 novembre 2023, chiedeva, per effetto dell'accoglimento delle domande avanzate in seno al proprio ricorso, relative alla vicenda sopra sintetizzata, che il Tribunale adito condannasse il Comune di Naso al pagamento a titolo di risarcimento danni delle seguenti somme:
 - 1) € 2.089.683,00, oltre rivalutazione ed interessi legali a far data dalla domanda di agevolazione all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento danni scaturente dalla perdita del finanziamento ex L. 488/92, causato dal decorso dei quarantotto mesi assegnati dal Decreto n. 112828 del 12 febbraio 2002 del Ministero delle Attività Produttive ai fini della realizzazione dell'insediamento produttivo di che trattasi.
 - 2) Euro 1.172.000,00 a titolo di perdita di chances di guadagno per l'anno 2006, oltre rivalutazione ed interessi legali;
 - 3) Euro 1.260.015,00 l'anno e dal 2007 in poi, da moltiplicarsi per la durata statutaria della società, ossia sino al 31/12/2050, sempre a titolo di perdita di chances di guadagno, oltre rivalutazione ed interessi legali.
 - 4) spese, competenze ed onorari di lite, oltre spese generali (15%), IVA (22%) e CPA (4%).
- Il Tar di Catania con sentenza n.1842/2024 Reg.Prov. Coll. del 09/05/2024 rigettava il ricorso della ECO s.r.l. di cui al punto precedente e condannava la società ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del Comune intimato, oltre accessori di legge.
- La ECO s.r.l., con ricorso di appello al CGA per la Regione Sicilia, chiede l'annullamento e/o la riforma della sentenza del TAR di Catania n.1842/2024 del 09/05/2024;

RITENUTO che occorre opporsi al ricorso al CGA proposto dalla Eco S.r.l., in danno al Comune di Naso, in quanto l'Ente ha agito nel pieno rispetto della normativa vigente e a totale garanzia del rispetto della legge nella procedura in questione, e per l'effetto, non ha causato alcun danno alla ricorrente Eco S.r.l.;

CONSIDERATO che tra le professionalità interne a servizio del Comune di Naso non sono presenti avvocati con tali qualifiche specialistiche, per cui occorre conferire incarico a professionista esterno;

VISTO il D.L. 223 del 04/07/2006 (c.d. Bersani) e la successiva Legge di conversione n. 248 del 04/08/2006 con il quale all'art. 2 sono state abolite le tariffe minime ed il divieto di pattuire i compensi e la successiva normativa di più recente emanazione, a riguardo;

CONSIDERATO che al fine di aderire alle prescrizioni della vigente normativa, dovendosi avere certezza di spesa, questo Ente con Atto deliberativo di G.M. n. 193/10 ha, non solo, adottato il prontuario dei compensi legali di questo Ente, ma ha anche approvato lo schema generale di convenzione di patrocinio e assistenza legale, stabilendo inoltre che ad ogni provvedimento di conferimento debba accedere un contratto scritto sulla scorta dello schema generale adottato;

CONSIDERATO che l'Avvocato Rotigliano Riccardo, ha già difeso con vittoria l'Ente nel procedimento di primo grado presso il TAR di Catania ed è ha perfetta conoscenza del procedimento in questione e che, contattato per le vie brevi, ha dato la propria disponibilità a difendere l'Ente nell'appello al CGA in oggetto per un compenso complessivo di € 13.520,32 compreso IVA, CPA e accessori di legge, oltre ritenuta di acconto per €2.530,00, complessivamente €16.050,32, da corrispondere in due rate, la prima a titolo di acconto nel 2025 e la seconda a saldo nel 2026;

VISTO l'Ord. Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono riportati,

- di autorizzare il Legale Rappresentante di questo Ente a conferire all'Avv.to Rotigliano Riccardo, incarico di difesa dell'Ente nel Ricorso in appello al CGA per la Regione Siciliana promosso dalla Società Eco S.r.l. contro il Comune di Naso per l'annullamento e/o la riforma della sentenza n.1842/2024 Reg. Prov. Coll. del 09/05/2024 del Tar di Catania in seno al procedimento n.2341/2023 Reg. Ric., relativo al risarcimento dei danni derivanti dal diniego della C.E. richiesta dalla ditta ricorrente per la costruzione di un capannone industriale per la realizzazione di pastiglie per freni a disco;
- di demandare al Responsabile del Settore Economico – Finanziario l'adozione dei successivi atti di competenza, nonché l'assegnazione delle risorse finanziarie nella misura di € 11.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, oltre ritenuta di acconto ;
- di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91;
- Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti provvedimenti di competenza.

IL PROPONENTE
II SINDACO
f.to **Dott. Gaetano Nani**

Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica.

Ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D. Lgs. 267/00 e dell'art. 1, comma 1° della L.R. 11/12/1991, n. 48, come integrato dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, per quanto concerne la **regolarità tecnica** della proposta di deliberazione concernente l'oggetto:

- **AUTORIZZAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE PER LA NOMINA DI UN LEGALE PER LA DIFESA DEL COMUNE NEL RICORSO DI APPELLO AL CGA PER LA REGIONE SICILIANA PROMOSSO DALLA SOCIETÀ ECO S.R.L. CONTRO IL COMUNE DI NASO PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA DELLA SENTENZA N.1842/2024 REG. PROV. COLL. DEL 09/05/2024 DEL TAR DI CATANIA IN SENO AL PROCEDIMENTO N.2341/2023 REG. RIC., RELATIVO AL RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI DAL DINIEGO DELLA C.E. RICHIESTA DALLA DITTA RICORRENTE PER LA COSTRUZIONE DI UN CAPANNONE INDUSTRIALE PER LA REALIZZAZIONE DI PASTIGLIE PER ;**

esprime parere: **TECNICO.**

Naso, 14.01.2025

Il Responsabile
Settore 2 Economico - Finanziario
f.to Dottssa MANGANO Giuseppina

Parere del responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Ai sensi dell'art.151, comma 4°, del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 1 L.R. 11/12/1991, n. 48, come integrato dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, per quanto concerne la **regolarità contabile** della proposta di deliberazione concernente l'oggetto:

- **AUTORIZZAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE PER LA NOMINA DI UN LEGALE PER LA DIFESA DEL COMUNE NEL RICORSO DI APPELLO AL CGA PER LA REGIONE SICILIANA PROMOSSO DALLA SOCIETÀ ECO S.R.L. CONTRO IL COMUNE DI NASO PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA DELLA SENTENZA N.1842/2024 REG. PROV. COLL. DEL 09/05/2024 DEL TAR DI CATANIA IN SENO AL PROCEDIMENTO N.2341/2023 REG. RIC., RELATIVO AL RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI DAL DINIEGO DELLA C.E. RICHIESTA DALLA DITTA RICORRENTE PER LA COSTRUZIONE DI UN CAPANNONE INDUSTRIALE PER LA REALIZZAZIONE DI PASTIGLIE PER ;**

esprime parere: **FAVOREVOLE.**

Naso, 14.01.2025

Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria
f.to Dott.^{ssa} Giuseppina MANGANO

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;

CONSIDERATO che occorre provvedere in merito;

VISTO il Testo Unico Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00 per come modificato dal D.L. 10/10/2012 n. 174 e successivamente dal D.Lgs. n. 126/14, a sua volta contenente disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. N. 118/11;

VISTO l'O. A.EE.LL. vigente in Sicilia, approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le LL.RR. n. 48/91, n. 7/92, n.26/93, n. 32/94, n. 23/97, n. 35/97, n. 39/97, n. 23/98;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con VOTI UNANIMI FAVOREVOLI

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

Con separata ed unanime votazione di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

F.to GAETANO NANI'

IL ASSESSORE ANZIANO

F.to LETIZIA Antonino

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA CARMELA CALIO'

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell'addetto alle pubblicazioni, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 17.01.2025 al 01.02.2025 (Reg. Pub. N.)

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA CARMELA CALIO'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva il . . decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. ____12____ comma ____2____ della Legge Regionale n. 44/1991.

Naso, li 17.01.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA CARMELA CALIO'

E' copia da servire per uso amministrativo

Naso, li 17.01.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA CARMELA CALIO'